



COMUNE DI AREZZO

Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 01 - 20240000001

Arezzo, il 16/07/2024

Provvedimento n. 1783

OGGETTO: ACCORDO QUADRO BIENNALE PER SERVIZI ARCHEOLOGICI INERENTI L'ESECUZIONE DI LAVORI (PNRR E NON) SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI. DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG B277231C2D.

Il Direttore

Premesso che:

- nell'ambito dei lavori pubblici che questa Amministrazione intende realizzare - anche ricompresi negli specifici strumenti di programmazione - ricorre con frequenza l'esigenza di provvedere, in corso di esecuzione, all'effettuazione di scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, rendendo necessario il supporto del servizio professionale archeologico, come previsto dal DLgs 42/2004 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- tale esigenza riguarda una pluralità di interventi - anche finanziati con fondi PNRR - sia di competenza di questo Servizio che di altre strutture comunali, per i quali non risulta sempre programmabile/predeterminabile la necessità di ricorrere a servizi professionali archeologici;
- in particolare, le prestazioni necessarie - non determinabili a priori per numero e tipologia - riguardano la sorveglianza archeologica durante i lavori di scavo con redazione della relativa documentazione tecnico-scientifica, nel rispetto delle richieste e delle indicazioni che saranno fornite dalla Soprintendenza e con l'eventuale catalogazione dei rinvenimenti;
- presso questo Ente non è presente alcun dipendente con idonea qualifica professionale per svolgere le suddette mansioni (iscritto negli elenchi del Ministero della Cultura in qualità di archeologo);

Atteso che:

- in ragione delle caratteristiche delle prestazioni in discorso e per l'individuazione del suddetto professionista, è stato ritenuto opportuno ricorrere all'accordo quadro (A.Q.) - così come definito dall'art. 59 DLgs 36/2023 - quale modalità contrattuale più idonea per il loro affidamento e da cui far risultare le condizioni alle quali l'affidatario del servizio si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti attuativi;
- per l'attivazione dei servizi connessi con il medesimo A.Q., sono stati individuati i seguenti parametri: periodo di validità dell'accordo, anni 2 a decorrere dalla stipula dell'A.Q. (o, in caso di consegna d'urgenza, dalla stipula del primo contratto attuativo); limite massimo d'importo



COMUNE DI AREZZO

previsto, € 30.000,00 al netto di oneri ed Iva; nel caso in cui l'importo massimo venga raggiunto in un termine inferiore, la durata dell'A.Q. è da intendersi ridotta in tal senso;

Ricordato che, dalla natura dell'A.Q. quale “contratto normativo”, ne discende che:

- da esso scaturisce una disciplina generale alla quale l'affidatario dovrà attenersi in vista della stipulazione, a valle, di successivi contratti esecutivi, in numero non predeterminabile, entro il limite economico costituito dalla iniziale assegnazione e secondo le esigenze dell'amministrazione;
- esso non obbliga la S.A. ad affidare l'intero importo presunto iniziale, mentre obbliga l'appaltatore ad eseguire le prestazioni oggetto dei contratti attuativi fino alla concorrenza dell'importo contrattuale massimo stimato;
- al momento della stipulazione dell'accordo quadro, non scaturendo direttamente obbligazioni (e, quindi, effetti diretti ed immediati sul bilancio dell'Ente), non è richiesta la registrazione di alcun impegno di spesa iniziale (Corte dei Conti, deliberazione n. 1/2023); saranno, pertanto, assunti specifici impegni giuridici vincolanti, in occasione di ciascun contratto attuativo;

Considerato che:

- in ragione dell'importo stimato per l'A.Q., s'intende procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del DLgs 36/2023, previa richiesta di preventivo (in ribasso) – tramite piattaforma Start, messa a disposizione dalla regione Toscana ed abilitata per gli approvvigionamenti digitali - nei confronti di un soggetto idoneamente qualificato che, a seguito di indagine per verificare la disponibilità ad assumere l'incarico, è stato individuato nel Dott. Hermann Salvadori – esperto archeologo di Arezzo, P.I. 02122390517, iscritto nella fascia 1 degli elenchi del Ministero della Cultura;
- lo stesso ha rimesso - tramite Start - il proprio preventivo, in cui propone di svolgere le prestazioni incluse nell'A.Q. (dettagliate nell'allegato schema di contratto) applicando il ribasso del 20,00% ai prezzi desunti dal tariffario nazionale dell'associazione degli archeologi, da computare a vacazione;
- per l'affidamento di cui trattasi è stato assunto il CIG B277231C2D;

Verificato che, in conformità con la L. 49/2023, il RUP ha ritenuto la proposta economica del predetto O.E. congrua e conforme alle disposizioni del DLgs 36/2023 e della citata L. 49/2023;

Acquisite:

- la dichiarazione sostitutiva, sul possesso dei requisiti ex artt. 94 e 95 del DLgs 36/2023, sulle adeguate esperienze professionali e sulla specifica qualificazione professionale richiesta (come da visura negli elenchi degli archeologi – fascia 1 - istituiti presso il Ministero della Cultura);
 - le dichiarazioni relative a: assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 16 del DLgs 36/2023 e di altre cause di incompatibilità previste dalla ulteriore normativa di riferimento, incluso il Codice di Comportamento adottato da Comune di Arezzo;
 - in relazione a eventuali affidamenti per lavori finanziati con PNRR, le dichiarazioni previste dalla norma di riferimento (D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 (applicabile alla relativa fattispecie);
 - la documentazione attestante la regolarità contributiva (Durc);
- precisando che nel caso in cui, successivamente, emerge il difetto del possesso dei requisiti, l'Amministrazione procederà con la revoca dell'affidamento o alla risoluzione del contratto (se sottoscritto), con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;



COMUNE DI AREZZO

Considerato infine che:

- l'importo massimo affidabile mediante specifici contratti attuativi, da stipulare nell'arco temporale di validità del presente A.Q., risulta di netti € 30.000,00 a cui aggiungere gli oneri previdenziali al 4% e l'Iva nella misura di legge;
- a seguito dell'affidamento dei singoli contratti attuativi, con successivo atto si provvederà al finanziamento del relativo importo attingendo dagli stanziamenti presenti nei Q.E. degli interventi di riferimento;

Richiamati:

- il DLgs 36/2023 ed in particolare gli artt. 50 c. 1 lett. b), 59 e l'Allegato I.8;
- il DLgs 42/2004 e s.m.i.;
- la L. 49/2023;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai sensi del decreto del Sindaco n. 49/2021;

DETERMINA

per le motivazioni sopra riferite ed in relazione ai lavori pubblici di questa Amministrazione (anche finanziati con fondi PNRR) in cui si rende necessario il supporto del servizio professionale archeologico, previsto dal DLgs 42/2004 e s.m.i.,

- di **affidare**, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) DLgs 36/2023, al Dott. Hermann Salvadori - esperto archeologo di Arezzo, P.I. 02122390517 – l'A.Q. per i servizi archeologici – CIG B277231C2D - per la durata di anni 2 a decorrere dalla stipula del contratto di A.Q. (o, in caso di consegna d'urgenza, dalla stipula del primo contratto attuativo) e nel limite massimo d'importo previsto in € 30.000,00 al netto di oneri ed Iva. Si precisa che: nel caso in cui l'importo massimo venga raggiunto in un termine inferiore, la durata dell'A.Q. è da intendersi ridotta in tal senso; in sede di contratto attuativo, il ribasso del 20,00% sarà applicato ai prezzi desunti dal tariffario nazionale dell'associazione degli archeologi, da computare a vacanza;
- di **allegare**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di contratto di A.Q., contenente anche la disciplina per la stipula dei successivi contratti attuativi;
- tenuto conto che il presente atto non comporta l'assunzione di impegni di spesa, **si rinvia** il finanziamento al momento dell'affidamento dei singoli contratti attuativi, attingendo dagli stanziamenti presenti nei Q.E. degli interventi di riferimento;

DA ATTO che:

- l'importo massimo affidabile mediante specifici contratti attuativi, da stipulare nell'arco temporale di validità del presente A.Q., risulta di netti € 30.000,00 a cui aggiungere gli oneri previdenziali al 4% e l'Iva nella misura di legge;
- il RUP è l'Ing. Antonella Fabbianelli, Direttore del Servizio Progettazione OO.PP. del Comune di Arezzo e che al presente A.Q. potranno fare ricorso anche altre strutture comunale, previa autorizzazione del suddetto RUP e attivando specifici contratti attuativi, nel rispetto dei limiti sopra richiamati;
- in sede di ogni singolo contratto attuativo, sarà dato seguito alle disposizioni stabilite dall'art. 3 c. 55 della L. 244/07 così come modificato dall'art. 46 della L. 133/08;
- ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo, le previsioni dello stesso regolamento non trovano applicazione, tra l'altro, per gli



COMUNE DI AREZZO

incarichi professionali disciplinati dal DLgs 163/06 e, per analogia, con il DLgs 50/2016 e, attualmente, con il DLgs 36/2023;

- il presente provvedimento di affidamento dell'incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;

- che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRETTORE

Ing. Antonella Fabbianelli

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- 1) Segreteria Generale;
- 2) Servizio emittente;
- 3) Affidatario.

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall'art.120 del DLgs 104/2010, come aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del DLgs 36/2023.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.